

# DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO DEL TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ

## Sommario

Art 1. Oggetto della procedura di accreditamento .....	2
Art 2. Tipologia delle attività.....	2
Art 3. Servizi obbligatori.....	2
Art 4. Destinatari del disciplinare (soggetti erogatori interessati).....	4
Art 5. Costo al Km applicato in relazione al servizio autorizzato e al contributo erogato	4
Art 6. Costi a carico dell'ente e/o del beneficiario .....	5
Art 7. Requisiti generali per l'accredito .....	6
Art 8. Requisiti organizzativi/gestionali .....	6
Art 9. Requisiti che il soggetto erogatore garantisce rispetto al personale impiegato...	8
Art 10. Requisiti che il soggetto accreditato garantisce rispetto ai veicoli.....	9
Art 11. Dotazioni minime richieste di mezzi/operatori/corse per tipologia di attività ....	10
Art 12. Istruttoria e stipula della convenzione di accreditamento .....	11
Art 13. Scelta del soggetto erogatore accreditato e redazione del patto di servizio ...	12
Art 14. Attivazione del servizio.....	13
Art 15. Modalità di esecuzione delle attività.....	13
Art 16. Controlli e Penalità.....	15
Art 17. Decadenza del soggetto accreditato.....	17
Art 18. Rapporti fra utenti ed operatori accreditati .....	18
Art 19. Contributo al beneficiario .....	18
Art 20. Modalità di pagamento (delega).....	19
Art 21. Privacy / trattamento dei dati personali per questo procedimento.....	19
Art 22. Recesso dall'accredito .....	20

## Art 1. Oggetto della procedura di accreditamento

È oggetto del presente disciplinare l'accreditamento delle attività di trasporto e accompagnamento, tramite automezzi idonei, a favore di persone con disabilità ai sensi delle linee guida approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 14 febbraio 2019 ad oggetto "Adozione delle linee guida per l'accreditamento del servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità" e la Determinazione del Sindaco metropolitano n. 21 del 13 marzo 2019 ad oggetto "Adozione delle linee guida per l'accreditamento del servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità", successivamente integrate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 16/04/2020 ad oggetto "Integrazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2019 ad oggetto "adozione delle linee guida per l'accreditamento del servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità", e la determinazione del Sindaco metropolitano n. 30 del 22 aprile 2020 ad oggetto "Integrazioni alla determinazione 21/2019 adozione delle linee guida per l'accreditamento del servizio di trasporto ed accompagnamento di persone con disabilità".

La procedura di accreditamento è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti ed è finalizzata alla più ampia partecipazione da parte degli stessi.

I soggetti che intendano accreditarsi possono presentare la propria richiesta in ogni momento dell'anno.

## Art 2. Tipologia delle attività

Le attività di trasporto e accompagnamento per cui il soggetto erogatore può accreditarsi sono articolate nelle seguenti tipologie:

<b>AUTOMEZZO</b>	<b>OPERATORE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>
CON MEZZO DI TRASPORTO NORMALE	SOLO AUTISTA	1
	CON ACCOMPAGNATORE – oltre all'autista dell'automezzo;	2
CON MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI CARROZZELLE (mezzi con particolari sistemi di sollevamento, ecc.)	SOLO AUTISTA	3
	CON ACCOMPAGNATORE – oltre all'autista dell'automezzo;	4

Il soggetto erogatore si può candidare per una o più tipologie di servizio previste. Nel caso in cui un soggetto intenda candidarsi per una tipologia di trasporto con mezzo normale, deve candidarsi anche per una tipologia con mezzo di trasporto speciale.

Si precisa che, nel caso in cui la scheda utente preveda la presenza di un familiare quale accompagnatore, il soggetto erogatore è tenuto a trasportare il familiare ed il trasporto viene remunerato come tipologia con solo autista (tipologie 1 e 3).

## Art 3. Servizi obbligatori

Il Comune di Genova autorizza servizi:

- SCOLASTICI: per alunni con disabilità frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione e i servizi per l'infanzia siti nel Comune di Genova;

- **SOCIALI:** per minori o adulti con disabilità residenti nel Comune di Genova che necessitano di raggiungere i centri di riabilitazione o i luoghi di lavoro nel Comune stesso.

La Città Metropolitana autorizza servizi:

- **SCOLASTICI:** per studenti con disabilità in gravità (ex art. 3 comma 3 Legge 104) frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e della formazione professionale site nel Comune di Genova.

Sono beneficiari del servizio coloro che hanno:

- a) una disabilità motoria e/o psichica e/o sensoriale certificata ai sensi della Legge 104/1992, per cui non sono autosufficienti;
- b) una certificazione dell'ASL o di un centro accreditato che richiede il trasporto (specificando le caratteristiche del trasporto) perché la persona non risulta in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici per raggiungere strutture scolastiche o lavorative o riabilitative.

A titolo indicativo si fornisce la dimensione dei servizi erogati aggiornata alla data di febbraio 2020.

Tipologia	Scolastico Comune	Scolastico Città metropolitana	Riabilitativo/lavorativo Comune	Totali
1	124 di cui 73 con familiare	152	266	<b>544</b>
2	37	10	19	<b>64</b>
3	15 di cui 11 con familiare	4	31	<b>51</b>
4	5	1	4	<b>11</b>
<b>Totali</b>	<b>181</b>	<b>167</b>	<b>320</b>	<b>670</b>

Alla stessa data vi sono circa 70 persone in attesa del servizio riabilitativo e/o lavorativo.

Sia il trasporto scolastico (comunale e metropolitano) che il riabilitativo e lavorativo presentano utenti inseriti in tipologia 1 o 3 per le quali è possibile sia richiesto ed autorizzato l'accompagnamento da parte di un familiare.

### 3.1 Servizi aggiuntivi ed elementi migliorativi

Il soggetto erogatore, in fase di presentazione della richiesta di accreditamento (Allegato 1 - Domanda di accreditamento), deve offrire la sua disponibilità a fornire servizi aggiuntivi di trasporto e accompagnamento, per le tipologie per cui è stato accreditato, su richiesta del singolo beneficiario già autorizzato, applicando un costo a chilometro fisso non superiore a quelli indicati nell'allegato C1 riferiti alle 4 tipologie di servizio previste.

Tali costi a chilometro dei servizi aggiuntivi saranno dichiarati nella Domanda di accreditamento.

Il soggetto erogatore può inoltre offrire, sempre in fase di presentazione della richiesta di accreditamento, uno o più elementi migliorativi di cui all'allegato 1 Domanda di accreditamento. Il costo degli elementi migliorativi offerti è ricompreso nel contributo prestabilito per ogni singolo utente.

Tutti i servizi offerti sono da ritenersi vincolanti e dovranno essere indicati nella Domanda di accreditamento – allegato 1. Tali dati saranno pubblicati al fine di poter essere visualizzati e utilizzati dagli utenti.

#### Art 4. Destinatari del disciplinare (soggetti erogatori interessati)

Possono presentare istanza di accreditamento tutti i soggetti di cui all'art 1 della Legge 328/2000, nonché tutti gli altri soggetti privati comprese le ditte individuali con o senza scopo di lucro.

I soggetti interessati possono partecipare, oltre che singolarmente, in consorzi, in raggruppamenti temporanei di impresa e in reti di impresa.

In caso di partecipazione in consorzi, raggruppamenti temporanei di impresa o in reti di impresa i soggetti dovranno individuare il medesimo capofila per i rapporti con entrambi gli Enti.

In caso di partecipazione in consorzi, in raggruppamenti temporanei di impresa o in reti di impresa i soggetti dovranno garantire agli utenti la possibilità di scegliere come proprio gestore uno dei soggetti costituenti il consorzio il raggruppamento o la rete

Sono esclusi dalla procedura di accreditamento i soggetti, singolarmente o raggruppati:

- A. per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti;
- B. che dispongono di personale addetto al trasporto e/o accompagnamento che abbia subito condanne in via definitiva per reati non colposi, per i quali non è intervenuta la riabilitazione, connessi all'abuso sessuale di minori ed alla prostituzione minorile, nonché per i reati di cui agli articoli del Codice Penale n. 575, 578, 579, 580, 581, 582, 583 bis, 583 quater, 584, 588, 589, 589 bis, 589 ter, 591, 593, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 605, 609 bis.

#### Art 5. Costo al Km applicato in relazione al servizio autorizzato e al contributo erogato

Gli enti predeterminano il contributo associato ad ogni beneficiario in relazione ai percorsi autorizzati.

Il costo al km, specificato nell'Allegato C 1, viene calcolato sulla base dei parametri dettagliati nell'allegato C.

In ogni caso, il costo di ogni corsa, non può essere inferiore a 5 Euro e superiore a 50 Euro.

Gli Enti riconoscono il contributo predeterminato spettante ai singoli beneficiari in ragione dei servizi preventivamente autorizzati ed effettivamente prestati.

#### 5.1 Fase sperimentale della procedura

Considerato che l'avvio dell'accredito coincide con l'emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19 che ha colpito duramente l'intero territorio nazionale e la nostra Regione in particolare, determinando uno stravolgimento delle normali attività lavorative e una limitazione degli spostamenti delle persone tali da non poter presumere quale sarà l'entità del servizio che si dovrà svolgere a partire dai prossimi mesi, gli Enti hanno stabilito l'avvio, al termine dell'emergenza sanitaria attualmente in corso, di un periodo di sperimentazione della durata di un anno, nel momento in cui le attività scolastiche, lavorative e riabilitative riprenderanno senza rilevanti limitazioni.

La data di avvio di avvio della fase sperimentale verrà comunicata dall'amministrazione a tutti i soggetti accreditati.

Nel corso di questo periodo di sperimentazione sono previsti:

- a. l'accantonamento di un fondo di garanzia (investimenti, qualità e rischi), per l'ipotesi di aumento non fisiologico dei costi medi del servizio, determinato dalla contrazione del numero dei chilometri prestati rispetto al totale ipotizzato dall'Amministrazione sulla base dell'utenza pre-epidemia (Allegato I);
- b. l'accantonamento di analogo e simmetrico fondo in favore della Pubblica Amministrazione, laddove al termine del periodo di sperimentazione, si evidenziasse un volume di chilometri superiore a quello previsto.

Gli Enti intendono dare avvio alla fase sperimentale dal 1 ottobre 2020 riservandosi la possibilità di modificare tale data in base alle possibili disposizioni delle autorità competenti in merito alla riapertura delle scuole, dei centri di riabilitazione e delle attività lavorative a seguito dell'andamento dell'emergenza COVID-19.

Gli Enti si riservano la possibilità di richiedere ai soggetti accreditati di fornire il servizio agli utenti prima dell'avvio del periodo di sperimentazione alle condizioni definite nel presente disciplinare.

#### **Art 6. Costi a carico dell'ente e/o del beneficiario**

I costi a copertura dei servizi erogati a ciascun beneficiario, a norma del precedente articolo 5, è sono ripartiti come di seguito indicato:

##### ***Per il servizio scolastico (diritto allo studio):***

- a) i costi sono coperti al 100% da contributo della P.A.

##### ***Per il servizio sociale (riabilitativo e lavorativo):***

- b) una quota dei costi è a carico dei beneficiari del servizio lavorativo e riabilitativo in conformità alle vigenti deliberazioni in materia di tariffe;
- c) una quota dei costi è coperta dal contributo erogato dalla P.A.

La quota a carico dei beneficiari del servizio sociale di cui alla precedente lettera b) sarà liquidata dai beneficiari all'Ente di riferimento, secondo le modalità che verranno definite o tramite altri sistemi concordati tra le parti.

Il contributo di cui alle precedenti lettere a) e c) sarà erogato dall'Amministrazione, tramite il meccanismo della delega di pagamento, direttamente ai soggetti erogatori accreditati.

Il soggetto accreditato invierà mensilmente agli Enti, in via preliminare, il report dei servizi effettivamente svolti per gli utenti autorizzati.

Gli Enti provvederanno alle attività di verifica e daranno l'assenso all'emissione della fattura provvedendo alla liquidazione con le modalità concordate con il soggetto accreditato.

##### ***Per i servizi aggiuntivi:***

- il costo del servizio è per il 100% a carico dei beneficiari.

Il soggetto accreditato applicherà il costo al km come descritto al punto 3.1.

Per tali servizi la liquidazione del compenso avviene in via diretta da parte dell'utente secondo le modalità definite dal soggetto erogatore.

## Art 7. Requisiti generali per l'accreditamento

Al momento della presentazione della domanda di accreditamento i soggetti richiedenti devono:

- a) **dichiarare** l'iscrizione ad uno dei seguenti registri:
1. nel caso delle imprese, al registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per le attività di trasporto e accompagnamento;
  2. nel caso di cooperative sociali, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 9 – comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 o, se previsto, ad altro Registro tenuto dai competenti organismi pubblici nazionali o comunitari;
  3. nel caso delle pubbliche assistenze, al Registro regionale del terzo settore - sezione delle organizzazioni di volontariato; o Registro regionale del terzo settore - sezione associazioni di promozione sociale;
  4. nel caso di soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati, enti non societari e unità locali di imprese estere), riconoscimento da parte degli organi competenti quali Regioni o Ministero dell'Interno
- b) **documentare** di essere stati attivi nel servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità e/o non autosufficienti per almeno 3 anni, anche non consecutivi, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di accreditamento e di utilizzare per il servizio in oggetto personale dipendente o socio che negli ultimi 3 anni abbia effettuato professionalmente, a qualunque titolo, servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità e/o non autosufficienti per almeno 12 mesi anche non continuativi nella misura non inferiore al 70%;
- c) **impegnarsi** a stipulare una o più polizze assicurative, con idonea Compagnia di Assicurazione, di responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli utenti, a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento del servizio, sollevando con ciò l'Ente accreditante da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 5.000.000,00 per sinistro, per danni a cose e persone, con il limite di Euro 2.500.000,00 per persona;
- d) **produrre** almeno una referenza bancaria, ovvero possedere un'adeguata capacità economica finanziaria dichiarata da un istituto con cui l'operatore intrattiene rapporti attestante *“che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni nei confronti dell'istituto con regolarità e puntualità e con cui l'istituto stesso si dichiara disponibile ad esaminare eventuali esigenze economiche nel caso di accreditamento”*;
- e) **documentare** di avere un fatturato non inferiore a € 1.500.000,00 negli ultimi 5 anni di cui almeno il 50% per le Pubbliche Amministrazioni;
- f) **essere in possesso** della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 - settore IAF N. 38;

## Art 8. Requisiti organizzativi/gestionali

Al momento della presentazione della domanda di accreditamento i soggetti richiedenti devono disporre di almeno il 50% di mezzi e di personale rispetto a quanto indicato nella domanda di accreditamento.

Devono altresì disporre o impegnarsi a disporre, entro la stipula della convenzione di accreditamento, di:

- a) un centro di coordinamento e un servizio di call center con numero telefonico e casella mail dedicati all'utenza, operativo nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e al sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00, garantendo la segreteria telefonica oltre tali orari e nei giorni festivi. L'indirizzo e i recapiti telefonici, fax ed e-mail del centro di coordinamento devono essere comunicati 10 giorni prima della stipula della convenzione di accreditamento (Allegato B), e, analogamente dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto all'operatività ogni eventuale variazione.
- b) una base logistica ubicata sul territorio cittadino;
- c) un sistema di controllo a garanzia della qualità del servizio che includa le modalità di gestione della comunicazione, la partecipazione, la trasparenza, la rilevazione del grado di soddisfazione del servizio, la carta dei servizi, la gestione dei reclami e la verifica dei risultati;

Il soggetto accreditato dovrà produrre mensilmente, prima dell'emissione della fattura, il report di cui all'Allegato D al fine di rendicontare il servizio effettivamente svolto e consentire il controllo dei servizi da parte degli Enti.

Il soggetto accreditato dispone, o si impegna a dotarsi entro la stipula della convenzione di accreditamento, di un portale WEB, accessibile dagli Enti, in grado di:

- recepire, visualizzare ed esportare i dati che caratterizzano il trasporto, indicati nello "schema riepilogativo del Patto di Accreditamento" emesso dagli Enti (allegato F);
- gestire la costruzione del Piano Individualizzato di Trasporto (PIT) concordandolo con la famiglia che possa essere visionato ed esportato anche da parte degli Enti;
- calcolare i km dei percorsi definiti nel PIT;
- calcolare, a partire dalle caratteristiche del Trasporto e dai percorsi previsti nel PIT, il valore del contributo a corsa utilizzando il costo a KM fornito dall'allegato C1;
- completare il Patto da condividere con il beneficiario e gli Enti (allegati E e F);

Visualizzare tramite portale il calendario dei percorsi (piano del servizio) previsti dai PIT per ogni beneficiario, sia come programmazione che come attività realizzate. Per queste ultime dovrà essere reso disponibile mensilmente, Enti di riferimento, il file in formato C.S.V. (allegato D) preliminare all'emissione della fattura. Il report mensile deve essere reso disponibile al Committente nella prima settimana del mese successivo a quello di effettuazione del servizio.

Il report di monitoraggio del piano del servizio, che potrà essere estrapolato dagli Enti in ogni momento del mese, dovrà avere la struttura di un database con il seguente tracciato record per ogni accompagnamento, perfettamente speculare al piano del servizio:

1. codice identificativo utente [numero]
2. cognome utente [lettere maiuscole]
3. nome utente [lettere maiuscole]
4. data di nascita [gg/mm/aaaa]

5. tipologia del trasporto (scolastico, riabilitativo, lavorativo)
6. data dell'accompagnamento [gg/mm/aaaa]
7. indicazione se andata o ritorno (caratteri ammessi A R)
8. luogo di partenza
9. luogo di arrivo
10. ora di partenza con l'utente [hh:mm]
11. ora di arrivo a destinazione [hh:mm]
12. autista [lettere maiuscole]
13. accompagnatore [lettere maiuscole]
14. tipo mezzo (attrezzato/non attrezzato)
15. Cod\_note
16. ente accreditato che effettua il trasporto (codificato).

I soggetti accreditati si impegnano ad adattare il proprio sistema ad eventuali sistemi informatici di cui gli Enti potranno dotarsi.

La piattaforma, inoltre dovrà assicurare la gestione dei reclami, delle non conformità riscontrate e delle relative soluzioni adottate, specificando data e ora della segnalazione e delle soluzioni attuate.

#### **Art 9. Requisiti che il soggetto erogatore garantisce rispetto al personale impiegato**

Il soggetto accreditato deve:

- a) impiegare nel servizio personale dipendente a cui sia applicata la remunerazione prevista dal C.C.N.L. di settore ovvero erogare il servizio mediante i propri soci.
- b) disporre di un numero di autisti e, ove previsti, di accompagnatori, tale da garantire sempre la circolazione contemporanea del numero di mezzi dichiarati nella richiesta di accreditamento e autorizzati dagli Enti;
- c) attestare che il personale, adibito alla guida, sia dotato di patente e di certificato di abilitazione professionale, ove previsto;
- d) attestare che il personale che svolge mansioni di autista/accompagnatore e di secondo accompagnatore ove previsto, sia in possesso di esperienza nel servizio di trasporto e/o assistenza a persone con disabilità o non autosufficienti come descritto al precedente art. 7 punti b)1 e b)2;
- e) attestare che il personale che svolge mansioni di autista/accompagnatore e di secondo accompagnatore ove previsto, sia in possesso di attestato di formazione sui temi della disabilità, sulle tecniche di movimentazione di persone non autosufficienti e sulla sicurezza (D. L.gs. 81/2008) di almeno 30 ore complessive;
- f) garantire la presenza di operatori di entrambi i generi sia nel personale che svolge il ruolo di autista che in quello che svolge il ruolo di accompagnatore;

- g) impegnarsi, alla sostituzione immediata, e comunque non oltre le 24 ore, del personale assente, con altro avente pari requisiti di cui alle precedenti lettere;
- h) impegnarsi, entro l'avvio del servizio, a fornire l'elenco del personale dedicato specificandone i ruoli e aggiornare l'elenco dei nominativi del personale a ogni variazione, comunicandolo agli Enti prima che il nuovo personale diventi operativo;
- i) garantire la presenza di un coordinatore qualificato, con almeno due anni di esperienza professionale nella gestione di servizi analoghi, con funzioni di organizzazione complessiva del servizio, gestione del personale e raccordo con gli uffici degli Enti;

L'ente accreditante si riserva di programmare specifici controlli su quanto sopra ed in particolare sulla regolarità contributiva dell'organismo accreditato.

Il personale dipendente dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, portato in modo visibile durante l'orario di servizio, conforme alla norma sulla privacy di cui al GDPR n. 679/2016 e s.m.i., corredato di:

- fotografia;
- ragione sociale del datore di lavoro;
- nome e iniziale del cognome dell'operatore;
- qualifica.

#### 9.1 Requisiti di mantenimento del personale (turn over, nuove assunzioni)

Il personale che non abbia i requisiti di cui al precedente art. 7, comunque nella misura non superiore al 30% del personale dedicato al servizio in oggetto, per poter svolgere l'attività dovrà aver effettuato tutto il percorso formativo di cui all'art. 9 – punto e) e almeno un mese continuativo di affiancamento con personale esperto.

In base al tipo di disabilità, di quanto indicato nella scheda utente e di quanto richiesto dalle famiglie potrà essere ammesso un turn over degli autisti e/o accompagnatori in relazione al singolo utente comunque non superiore a 4 unità al mese e 16 unità all'anno. Nel caso di utente trasportato con secondo accompagnatore, il limite di turn-over è riferito unicamente al secondo accompagnatore e non all'autista/accompagnatore.

Dovranno inoltre essere soddisfatte le richieste di genere degli operatori.

#### Art 10. Requisiti che il soggetto accreditato garantisce rispetto ai veicoli

Al servizio di trasporto e accompagnamento devono essere adibiti unicamente veicoli opportunamente accessoriati rispetto all'utenza prevista, ivi compresi dispositivi previsti dal Codice della Strada, o di quanto altro indicato per specifiche esigenze (es. mezzi attrezzati con pedana, rampa di accesso, scivoli telescopici, ecc.).

I mezzi utilizzati devono:

- a) essere in regola con tutte le norme relative alla circolazione stradale, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione, essere regolarmente immatricolati;
- b) essere dotati degli equipaggiamenti previsti (es. catene a bordo o gomme da neve) atti a circolare in qualsiasi condizione meteo, salvo divieti/limitazioni di circolazione;

- c) rispettare i cicli di manutenzione previsti dal costruttore del mezzo ed essere sottoposti a ciclo di pulizia interna ed esterna con una frequenza tale da mantenere costantemente adeguato lo stato di decoro.

Non sono ammessi all'accreditamento mezzi con certificazione inferiore a Euro 4.

Per ogni mezzo utilizzato, sulla base delle richieste di accreditamento pervenute dagli utenti, dovrà essere richiesta la licenza speciale per il trasporto di persone con disabilità di cui all'art. 20 del regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente approvato con D.C.C. n. 134/99 e n. 5/2000, successivamente modificato con D.C.C n.21/2020 ad esclusione dei mezzi già dotati di licenza per il servizio pubblico con autovetture da piazza

#### Art 11. Dotazioni minime richieste di mezzi/operatori/corse per tipologia di attività

Ogni soggetto richiedente l'accreditamento può presentare domanda per una o più tipologie di attività e per ciascuna deve dichiarare di possedere almeno le seguenti dotazioni minime alla data di sottoscrizione della convenzione:

AUTOMEZZO	OPERATORE	Tipologia	Numero minimo mezzi	Numero minimo operatori
CON MEZZO DI TRASPORTO NORMALE (autovettura – minibus fino a 9 posti)	SOLO AUTISTA	1	<b>20</b>	20
	CON ACCOMPAGNATORE – oltre all'autista dell'automezzo	2	<b>10</b>	20
CON MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI CARROZZELLE (mezzi con particolari sistemi di sollevamento, ecc.)	SOLO AUTISTA	3	<b>3</b>	3
	CON ACCOMPAGNATORE – oltre all'autista dell'automezzo	4	<b>2</b>	4

I mezzi conteggiati per una tipologia, non possono essere dichiarati anche per un'altra.

Il soggetto che richiede l'accreditamento per le tipologie 3 e 4 deve disporre, in proprietà o in locazione finanziaria, di veicoli attrezzati per il trasporto di persone con difficoltà di deambulazione, (es. mezzi attrezzati con pedana, rampa di accesso, scivoli telescopici ecc.).

La quantità dei mezzi utilizzati dovrà comunque essere tale da garantire la continuità del servizio anche in caso di guasti o di mancanza di disponibilità di uno o più mezzi.

##### 11.1 Standard di qualità per l'esercizio dell'attività

Le soglie (minima e massima) di utenti per mezzo, in base alla tipologia di servizio, sono le seguenti:

Tipologia	Moltiplicatore di riferimento per mezzo - soglia base	Moltiplicatore di riferimento per mezzo - soglia massima
1	4	6
2	3	5
3	2	3
4	1	2

Si definisce “moltiplicatore di riferimento” il numero predefinito di utenti che possono essere accolti da ogni soggetto richiedente l’accreditamento nelle diverse tipologie di servizio.

Pertanto preso il moltiplicatore di riferimento del caso sarà possibile calcolare il numero di utenti accoglibili da ogni soggetto accreditato.

Esempio:

tipologia 1. Il numero minimo di auto per cui si è ottenuto l’accreditamento è 20 per cui la soglia minima di utenti accoglibili è 80 (20x4). Per lo stesso numero di mezzi la soglia massima di utenti accoglibili è 120 (20X6), salvo quanto previsto ai punti successivi.

Il soggetto accreditato:

- Dovrà accettare tutti gli utenti fino alla saturazione della soglia base di servizio sopra indicata;
- Potrà rifiutare utenti tra la soglia base e la soglia massima motivando per iscritto agli Enti competenti; in questo caso non potrà acquisire ulteriori utenti fino a quando non avrà risolto i motivi che hanno portato al diniego;
- Potrà accogliere utenti sopra la soglia massima dandone debita comunicazione agli Enti interessati

Fatto salvo quanto sopra per ogni corsa, su ogni mezzo, potranno essere trasportati un numero massimo di utenti inferiore di 2 (due) unità al numero di posti omologati, al netto di eventuali norme specifiche per i mezzi attrezzati e salvaguardando il benessere, inteso come spazio disponibile sui mezzi, dei singoli utenti.

I servizi aggiuntivi sono subordinati alla regolare erogazione dei servizi autorizzati in carico al singolo fornitore.

## Art 12. Istruttoria e stipula della convenzione di accreditamento

L’attività istruttoria sulle domande verrà svolta da una commissione inter-istituzionale, nominata con atto dirigenziale del Comune di Genova.

In fase di istruttoria verrà verificata:

- a) la non sussistenza dei motivi di esclusione;
- b) la presenza di tutti i requisiti richiesti nel presente disciplinare;

- c) la presenza/la dichiarazione di disponibilità all'installazione dei dispositivi informatici richiesti.

La Commissione:

- a) si riunisce per valutare le istanze entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse;
- b) può richiedere una integrazione delle informazioni, ovvero un soccorso istruttorio, ai soggetti che hanno fatto domanda di accreditamento;
- c) al termine della attività istruttoria produce un verbale in cui da evidenza della presenza/assenza dei requisiti necessari all'accREDITamento del soggetto istante.

L'Ente accreditante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità dei requisiti.

Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità, anche parziale, del contenuto delle autocertificazioni, l'operatore sarà escluso dalla procedura di accreditamento.

La Lista dei soggetti accreditati verrà resa pubblica tramite atto dirigenziale del Comune di Genova ed avrà validità fino alla fine della fase sperimentale di cui all'articolo 5.1.

La convenzione di accreditamento, che disciplinerà i rapporti tra soggetto erogatore e Amministrazioni, secondo i criteri stabiliti nel presente disciplinare, verrà stipulata una volta terminata la fase dei controlli, verificata la presenza dei requisiti previsti per l'avvio del servizio.

L'accREDITamento, ai sensi dell'art. 33 comma 4 della L.R. 42/2012 ha efficacia a tempo indeterminato e i soggetti accreditati sono tenuti annualmente a confermare il mantenimento dei requisiti a decorrere dal termine della fase di sperimentazione di cui all'articolo 5.1.

Considerata la fase sperimentale di erogazione del servizio in oggetto attraverso una procedura di accreditamento, gli Enti accreditanti si riservano la possibilità, così come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 16 aprile 2020 e nella determinazione del Sindaco metropolitano n. 30 del 22 aprile 2020 ad oggetto "Integrazioni alla determinazione 21/2019 adozione delle linee guida per l'accREDITamento del servizio di trasporto ed accompagnamento di persone con disabilità", al termine del primo anno di sperimentazione e all'esito del confronto con la Consulta Regionale, Metropolitana e Comunale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, la possibilità di confermare le modalità di erogazione del servizio di cui al presente disciplinare.

In esito alla stipula della convenzione gli Enti pubblicheranno sui propri siti la lista dei soggetti accreditati al trasporto specificandone, per ognuno, le caratteristiche.

Ogni soggetto accreditato potrà avviare il servizio solo dopo avere prodotto agli Enti gli elenchi dei mezzi e del personale che saranno impiegati per le attività in oggetto (Allegati L e M).

### [Art 13. Scelta del soggetto erogatore accreditato e redazione del patto di servizio](#)

Gli Enti inviano agli utenti per i quali è stata accolta la richiesta dei sanitari una nota corredata da uno schema riepilogativo (allegato F) con cui viene loro comunicata la tipologia del servizio assegnato di cui all'art. 2 del presente disciplinare e l'elenco dei fornitori accreditati per quella tipologia di servizio.

Il beneficiario individua il proprio fornitore tra i soggetti accreditati per la tipologia di servizio a lui assegnata.

Qualora il beneficiario si rivolga ad un consorzio, ad un raggruppamento temporaneo di impresa o ad una rete di impresa il beneficiario individuerà tra i soggetti del raggruppamento il fornitore del servizio.

Per formalizzare il rapporto, il beneficiario consegna al soggetto accreditato da lui individuato la nota e lo schema riepilogativo ricevuti dall'Ente; in tali comunicazioni sono riportati i parametri del proprio trasporto.

L'operatore accreditato prescelto e il beneficiario, completano il patto di servizio come da format forniti dall'Ente (Allegati E – F); una volta concordato il patto, lo stesso viene firmato dal soggetto accreditato e dal beneficiario e ne viene trasmessa copia all'Ente di riferimento.

L'Ente verifica il patto prodotto, chiede modifiche o valida il documento e consente l'avvio del servizio inviando una comunicazione di ritorno al soggetto accreditato e al beneficiario.

Il beneficiario, in relazione al grado di soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, ha la facoltà di cambiare soggetto accreditato avvalendosi di un altro soggetto.

Per cambiare fornitore il beneficiario, una volta verificato che il nuovo soggetto accreditato prescelto non abbia saturato la propria capacità di esercizio, comunica in forma scritta (anche e-mail) all'ente, al fornitore attuale ed al fornitore di destinazione:

- a) il recesso dal patto di servizio dal fornitore attuale,
- b) la volontà di avvalersi di un diverso soggetto accreditato per la propria tipologia di servizio all'ente,

Tale comunicazione deve pervenire entro il 15 del mese corrente e la presa in carico da parte del nuovo soggetto partirà dal 1 del mese successivo. Le comunicazioni pervenute dopo il 15 avranno effetto due mesi dopo.

Il nuovo fornitore di destinazione deve predisporre il patto di servizio come dai commi precedenti.

Ogni utente non può richiedere il cambio del fornitore prima che siano trascorsi tre mesi dall'avvio del servizio.

#### Art 14. Attivazione del servizio

La richiesta di attivazione sarà inoltrata all'operatore accreditato, direttamente dall'Ufficio competente, per via telematica (allegati E e F). La richiesta deve pervenire all'operatore accreditato almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio della prestazione richiesta. Entro le 24 ore successive all'inoltro della richiesta, l'operatore accreditato formalizza la propria disponibilità ad effettuare il trasporto richiesto.

Gli utenti del servizio ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente, almeno 2 ore prima dell'orario previsto, direttamente al soggetto erogatore accreditato prescelto, ogni variazione che si renda necessaria per eventi imprevisi sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato) e per fatti indipendenti dalla volontà del trasportato.

Al beneficiario che risulta più volte inadempiente nelle comunicazioni obbligatorie può essere addebitato il costo della corsa a vuoto e, qualora recidivo, sospeso il servizio.

Al beneficiario che non usufruisca del servizio per almeno tre mesi continuativi, senza documentato motivo, sarà revocata l'autorizzazione al servizio se presenti utenti in lista di attesa.

#### Art 15. Modalità di esecuzione delle attività

Le attività di trasporto e accompagnamento sono erogate nell'ambito del territorio del Comune di Genova secondo quanto previsto nelle schede utente e autorizzato dagli enti di riferimento. Qualora per ragioni particolari il punto di partenza e/o il punto di arrivo fossero individuati fuori dal territorio

del Comune di Genova, l'Ente accreditante può riconoscere al beneficiario il percorso entro i confini del Comune di Genova. L'ulteriore tragitto dovrà essere garantito dal soggetto accreditato fino al punto di arrivo al costo al Km di cui al precedente art. 3.1 a carico del beneficiario del servizio.

Il soggetto accreditato deve garantire il servizio di trasporto ed accompagnamento almeno con il seguente orario:

- per il trasporto lavorativo: tutti i giorni - festivi e feriali – dalle ore 5:00 (partenza dalla residenza dell'beneficiario) alle ore 24:00 (arrivo alla destinazione);
- per il trasporto scolastico e riabilitativo: tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 (partenza dalla residenza dell'beneficiario) alle ore 18:00 (arrivo alla destinazione).

Il soggetto accreditato è tenuto al rispetto degli orari concordati con il beneficiario o il suo care-giver, con un margine di tolleranza di 10 minuti, fatti salvi situazioni eccezionali e casi di forza maggiore (manifestazioni, cortei, traffico eccezionale, emergenze cittadine, eventi meteo straordinari, ecc.).

Per ogni utente l'Ente di riferimento trasmette al soggetto accreditato uno "schema riepilogativo del patto di accreditamento" (allegato F) con le seguenti informazioni:

- a) Committente,
- b) Identificativo utente
- c) Nominativo utente;
- d) tipologia trasporto;
- g) Punto di partenza e punto di arrivo standard (residenza e scuola o centro riabilitativo o sede di lavoro);
- h) Condizioni particolari di trasporto, relative alla mobilitazione e al posizionamento;
  1. necessità di viaggiare solo;
  2. necessità di posizionamento sul sedile anteriore;
  3. necessità del secondo accompagnatore ed eventuali indicazioni sul rispetto del genere;
  4. necessità della presenza durante il trasporto di altre persone (non più di uno per utente);
  5. necessità di caricare la carrozzina pieghevole sul mezzo;
  6. necessità di vettura con pedana;

Nel caso di disabilità particolarmente gravi o in presenza di situazioni logistiche e/o familiari particolarmente complesse e/o fragili, se previsto nella scheda utente, può essere previsto il prelievo nell'appartamento di abitazione.

Sono a carico dell'accreditato le attrezzature e i presidi per il corretto posizionamento del beneficiario durante il trasporto in sicurezza e nel rispetto del codice della strada, compreso l'eventuale utilizzo di montascale messo a disposizione dal beneficiario o dal vettore.

Per punto di partenza e di arrivo si devono intendere, di norma:

- a) per l'abitazione: il portone di accesso al civico;
- b) con riferimento agli altri punti di partenza e di arrivo: il punto di accoglienza della struttura.

Una diversa configurazione dei punti di partenza e di arrivo può essere prevista per i casi indicati nella scheda utente.

Il soggetto accreditato deve assicurarsi, qualora previsto dalla scheda utente, che il beneficiario sia preso in carico dai familiari o da un adulto, appositamente incaricato dalla famiglia, o dal personale di accoglienza presso il punto di arrivo. È una responsabilità dell'accreditato assicurarsi dell'identità dei soggetti sopra indicati.

Nel caso di istituti scolastici il beneficiario viene affidato sempre al personale scolastico.

L'autista e l'accompagnatore sono tenuti a prestare aiuto al beneficiario, ai familiari o incaricati, al personale di accoglienza nelle operazioni di salita e discesa dall'automezzo e di accompagnamento presso il punto di partenza e il punto di arrivo, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, indossare abbigliamento da esterno, posizionare lo zaino, verificare che tutti gli oggetti personali siano ritirati dalla vettura.

È fatto divieto, durante l'esecuzione del servizio, di:

- a) far salire sulla vettura persone non autorizzate dall'ente;
- b) effettuare soste e fermate per rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione o per motivi personali dell'autista e dell'accompagnatore, salvo motivi di necessità o ragioni di urgenza.

È data facoltà di effettuare trasporti multipli, cioè trasporto ed accompagnamento di più utenti contemporaneamente, purché sia consentito dalla scheda utente e non comporti disagi per i beneficiari, sia in termini di scostamento dagli orari di partenza ed arrivo, sia riferibili ad altri fattori (esempio: comfort rispetto allo spazio disponibile in vettura, lunghezza del tragitto, ecc.). Qualora siano trasportati contemporaneamente più di 3 utenti, opzione consentita solo per gli automezzi a 7/9 posti, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore oltre all'autista. Il costo dell'accompagnatore si intende ammortizzato dalla sommatoria dei contributi.

La sussistenza del disagio è valutata dall'Ente autorizzatore.

Il soggetto accreditato deve garantire il servizio agli utenti autorizzati per il trasporto lavorativo che necessitano di elevata flessibilità oraria non gestibile all'interno di una programmazione standard ed espressamente autorizzati. Tali utenti rappresentano attualmente una percentuale inferiore al 3% sul totale dei beneficiari di detto servizio.

Il soggetto accreditato è tenuto a far fronte con tempestività e diligenza alle situazioni di emergenza che coinvolgono l'utenza, attivando eventuali corse non programmate che si rendono necessarie in casi motivati e imprevedibili (emergenza neve, malore improvviso, mancanza riscaldamento ecc.)

Il soggetto accreditato deve garantire la prestazione prevista, mettendo a disposizione mezzi e personale in relazione alla tipologia di attività per la quale ha chiesto e gli è stato riconosciuto l'accreditamento.

Nel caso in cui gli Enti si dovessero dotare di una piattaforma informatica per la gestione del servizio in oggetto, i soggetti accreditati saranno obbligati ad utilizzarlo adottando a proprie spese tutte le azioni necessarie.

Il soggetto erogatore accreditato non può sub-appaltare le prestazioni oggetto di accreditamento

È escluso l'accompagnamento rientrante nelle prestazioni di assistenza domiciliare.

## Art 16. Controlli e Penalità

L'Ente accreditante si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla permanenza dei requisiti anche attraverso la richiesta ai soggetti accreditati della documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

L'Ente accreditante si riserva, inoltre, la facoltà di applicare le seguenti penali per le relative tipologie di disservizio:

Codice	Tipologia	Importo in Euro
<b>1) esecuzione del servizio</b>		
1.1	Mancata esecuzione del servizio (andata e/o ritorno)	€ 600,00 per ogni episodio accertato di beneficiario non trasportato
1.2	Trasporto del beneficiario in luogo diverso da quello autorizzato	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.3	Scambio di persona con trasporto di beneficiario diverso da quello autorizzato	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.4	Mancato rispetto del Piano Individuale di trasporto PIT, (corretta mobilitazione, numero presenze in auto obbligatorie e/o autorizzate)	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.5	Trasporto di persona estranea al servizio e/o familiari, comunque, non autorizzata	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.6	Mancato rispetto del limite del turn over.	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.7	Mancata presenza del secondo accompagnatore nel caso di più utenti in vettura, ove previsto	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.8	Variazioni non autorizzate dell'orario di servizio (anticipazioni o ritardi imputabili al soggetto erogatore accreditato)	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
1.9	Mancato utilizzo dei presidi di sicurezza previsti per il beneficiario	€ 500,00 per ogni infrazione accertata
1.10	Esecuzione di soste non autorizzate	€ 100,00 per ogni infrazione accertata
1.11	Consegna del beneficiario del trasporto in maniera difforme da quanto previsto dalla scheda utente	€ 500,00 per ogni infrazione accertata
<b>2) Personale</b>		
2.1	Comportamento scorretto o potenzialmente lesivo (atteggiamenti relazionali inadeguati) dell'incolumità dei passeggeri (ad es. fumo, uso del telefono, salvi i casi di uso di cellulare di bordo, velocità eccessiva e/o pericolosa, ecc.)	€ 800,00 per ogni infrazione accertata
2.2	Mancato rispetto dei termini per la sostituzione del personale	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
2.3	Mancata formazione e addestramento del personale	€ 200,00 per ogni infrazione accertata
2.4	Utilizzo di personale non iscritto nell'elenco accreditato del personale impiegato per il servizio di trasporto, in possesso del Committente (salvo preventiva autorizzazione dello stesso)	€ 300,00 per ogni operatore per ogni giorno di servizio prestato
2.5	Mancanza del tesserino di riconoscimento	€ 150,00 per ogni infrazione accertata
2.6	Comportamento del personale tale da causare danni all'immagine ed alla reputazione del Committente	Da € 500,00 a € 3.000,00 in relazione alla gravità
<b>3) Mezzi di trasporto</b>		
3.1	Utilizzo di mezzi non facenti parte dell'elenco fornito al Committente (salvo preventiva autorizzazione dello stesso)	€ 200,00 per ogni veicolo per ogni giorno di servizio prestato

Codice	Tipologia	Importo in Euro
3.2	Mancato rispetto dei termini per la sostituzione del veicolo	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
3.3	Mancato rispetto dei cicli di manutenzione stabiliti dalla ditta costruttrice del veicolo	€ 400,00 per ogni veicolo
3.4	Mancato mantenimento dello stato di decoro e di pulizia dei veicoli	€ 200,00 per ogni veicolo
3.5	Mancato utilizzo di vettura attrezzata in funzione del servizio richiesto quando prevista	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
3.6	Mancata dotazione degli equipaggiamenti del veicolo richiesti	300,00 per ogni infrazione accertata
<b>4) Assicurazione</b>		
4.1	Mancata osservanza del termine previsto per la presentazione della assicurazione di responsabilità verso terzi al Committente	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo

Non è comunque precluso agli enti di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati nella tabella ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Gli inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati in forma scritta tramite PEC al soggetto accreditato. Il soggetto accreditato ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni avverso la contestazione formalizzata entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali applicate è trattenuto dall'Ufficio sulla prima fattura emessa dal soggetto accreditato successiva all'evento.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al committente dall'inadempimento.

È facoltà dell'Ente accreditante sospendere/far decadere l'accreditamento nel caso di reiterazione di comportamenti che abbiamo determinato l'applicazione di penali.

#### Art 17. Decadenza del soggetto accreditato

Qualora, nel corso del periodo di accreditamento, gli Enti rilevino il venir meno, in capo ad un soggetto accreditato, di una delle condizioni o requisiti indispensabili, provvedono ad una contestazione formale degli addebiti.

Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire all'Ufficio competente entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

La contestazione, con allegate le eventuali controdeduzioni e giustificazioni del soggetto interessato, sono esaminati per le valutazioni del caso. In particolare, comporta revoca dell'accreditamento:

- a) perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accreditamento,
- b) interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) sub-appalto;
- d) gravi o reiterate violazioni degli obblighi convenzionali, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte delle Amministrazioni;

- e) grave inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti ai singoli servizi;
- f) reiterato impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti.

Avverso il provvedimento di decadenza il soggetto interessato può ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

#### Art 18. Rapporti fra utenti ed operatori accreditati

In caso di sospensione, interruzione, riattivazione del trasporto, è onere del beneficiario, o del suo care-giver, comunicare in modo tracciabile (mail, sms, whatsapp, ecc.), entro le ore 17.00 del giorno precedente la sospensione, interruzione, riattivazione del servizio, al soggetto accreditato erogatore, che deve tenere copia della comunicazione.

Gli utenti del servizio ed i loro familiari, come previsto al precedente art. 14, sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente, almeno 2 ore prima dell'orario previsto, direttamente al soggetto erogatore accreditato prescelto, ogni variazione che si renda necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato) e per fatti indipendenti dalla volontà del trasportato.

Qualora non vengano rispettati i termini di preavviso di cui sopra l'operatore accreditato deve segnalare tale circostanza allegando copia della segnalazione e rendicontarla come corsa a vuoto. L'Ente che ha autorizzato il servizio riconoscerà al soggetto accreditato il costo minimo di € 5.00 e potrà rivalersi sul beneficiario.

Al beneficiario che risulti più volte inadempiente nelle comunicazioni obbligatorie può essere addebitato il costo della corsa a vuoto.

Qualora il beneficiario risulti recidivo nel rispetto delle comunicazioni obbligatorie e negli impegni assunti nel patto di servizio può essere convocato dall'Ente per motivare i comportamenti non conformi. L'Ente può decidere di sospendere il servizio.

L'assenza di un passeggero in un trasporto multiplo continuativo non modifica il costo della prestazione.

#### Art 19. Contributo al beneficiario

Gli enti, in base alla richiesta dei sanitari, definiranno sia la tipologia di servizio del singolo beneficiario sia il numero di km medi previsti per il trasporto nel corso della settimana.

Un singolo beneficiario potrà quindi fruire, nella stessa tipologia di servizio sia di trasporto scolastico che di trasporto riabilitativo, oppure di trasporto lavorativo e riabilitativo.

Gli enti riconosceranno al singolo beneficiario un contributo di natura finanziaria commisurato al trasporto da loro autorizzato.

Il trasporto scolastico autorizzato per garantire il diritto allo studio non prevede compartecipazione dei beneficiari.

Il trasporto lavorativo e riabilitativo può prevedere una compartecipazione al costo così come definita dalle deliberazioni comunali in materia di tariffe che verrà esplicitata ad ogni singolo beneficiario al momento dell'attivazione dei servizi.

Sono totalmente a carico del cittadino i servizi aggiuntivi che acquisirà tra quelli resi disponibili dagli enti accreditati

## Art 20. Modalità di pagamento (delega)

I servizi competenti liquidano ai soggetti accreditati il valore dei buoni servizio a fronte di presentazione di fattura mensile. Possono essere fatturate esclusivamente le corse effettivamente effettuate, incluse quelle non disdette nelle modalità e tempi previsti per le quali viene erogato il costo base definito in 5 euro; l'elenco complessivo delle corse diventerà parte integrante delle fatture.

Gli enti effettueranno il versamento, al soggetto accreditato scelto dal beneficiario, del valore economico corrispondente al buono servizi riconosciuto al Beneficiario, su delega dello stesso.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità.

I soggetti accreditati, il Comune e la Città Metropolitana procederanno a stipulare convenzioni per disciplinare i reciproci rapporti e le modalità di erogazione delle attività di trasporto e accompagnamento a favore delle persone con disabilità.

Gli enti intendono monitorare e incentivare lo sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità tra i soggetti accreditati. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti accreditati, gli enti si doteranno, anche avvalendosi di supporti esterni, di idonei strumenti di rilevazione, verifica e controllo.

## Art 21. Privacy / trattamento dei dati personali per questo procedimento

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 regolamento ue n. 679/2016) raccolti dal Comune di Genova e dalla Città Metropolitana per la gestione della presente procedura di accreditamento.

Titolari per il trattamento dei dati sono:

- 1) Il Comune di Genova con sede in Genova, Via Garibaldi 9, telefono 010557111; indirizzo mail: [urpgenova@comune.genova.it](mailto:urpgenova@comune.genova.it), casella di posta elettronica certificata (Pec: [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)) per quanto riguarda i dati relativi a alunni con disabilità frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione e i servizi per l'infanzia siti nel Comune di Genova e minori o adulti con disabilità residenti nel Comune di Genova che necessitano di raggiungere i centri di riabilitazione o i luoghi di lavoro nel Comune stesso.
- 2) La Città Metropolitana di Genova con sede in Genova, Piazzale Mazzini, 2, telefono 01054991; indirizzo mail: [diritto.allostudio@cittametropolitana.genova.it](mailto:diritto.allostudio@cittametropolitana.genova.it) casella di posta elettronica certificata (Pec: [pec@cert.cittametropolitana.genova.it](mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it)) per quanto riguarda i dati relativi a studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e della formazione professionale site nel Comune di Genova.

Responsabili della Protezione dei dati personali sono:

- 1) per il Comune di Genova il Responsabile è stato nominato con Provvedimento del Sindaco N. ORD-2018-379 del 02 novembre 2018. Il responsabile (DPO) è ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: [DPO@comune.genova.it](mailto:DPO@comune.genova.it), PEC: [DPO.comge@postecert.it](mailto:DPO.comge@postecert.it);
- 2) per la Città Metropolitana di Genova il Responsabile è stato nominato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 67 del 23 maggio 2018 ed è stato individuato in Liguria Digitale S.p.A. con sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Genova – Via Melen 77 - 16152 Genova. Recapiti: tel. Centralino 010 65451 - e-mail: [privacyweb@liguriadigitale.it](mailto:privacyweb@liguriadigitale.it) - PEC: [protocollo@pec.liguriadigitale.it](mailto:protocollo@pec.liguriadigitale.it)

## Trattamento dei dati

I dati personali, come definiti all'art. 4 del Regolamento Europeo 2016/679, saranno trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessitano di consenso.

I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di accreditamento o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda la pubblicazioni sui siti istituzionali del Comune di Genova e di Città Metropolitana di Genova.

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di accreditamento al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova e di Città Metropolitana di Genova. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso ciascun Ente.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

I soggetti accreditati in fase di stipula della convenzione saranno nominati Responsabili esterni del trattamento dei dati.

La disciplina relativa al trattamento di dati degli utenti è contenuta nello schema di Convenzione (allegato B)

### [Art 22. Recesso dall'accREDITAMENTO](#)

Considerato che la validità della Lista di accreditamento è a tempo indeterminato, il Soggetto accreditato può recedere dal Patto di Accreditamento previa disdetta da comunicare formalmente agli Enti accreditatori con preavviso di almeno tre mesi al fine di garantire la continuità del trasporto nei confronti degli utenti.